

prof. avv. ALFONSO VUOLO
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli
via Romualdo Il Guarna, 20 – 84121 Salerno
tel. 081.514288 – 089.225624

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

NEL GIUDIZIO N. R.G. 14490/2022

pendente innanzi al

TAR LAZIO, ROMA - SEZ. III-quater

proposto

dalla M.END.EL. S.r.l. (p. iva 03015600657), con sede in Scafati alla via della Resistenza n. 65/2, in persona della legale rapp.te p.t., Dott.ssa Chiara Carotenuto (c.f. CRTCHR81M51C129K), nata a Castellammare di Stabia l'11.8.1981, rapp.ta e difesa giusta procura a margine del ricorso dal prof. avv. Alfonso Vuolo (C.F. VLULNS71S18H703L), tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio in Roma alla via Taranto n. 18 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente giudizio al seguente indirizzo pec: a.vuolo@avvocatinocera-pec.it, da intendersi quale domicilio digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288).

Si premette che:

- 1) la società M.END.EL. S.r.l., con il ricorso ascritto al r.g. n. 14490/2022, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, l'annullamento dei seguenti atti: **a)**- decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*"; **b)**- decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante "*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali*

e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; **c)**- nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi inclusi, se e per quanto occorra: **c.1)**- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS); **c.2)**- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); **c.3)**- la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413; **c.4)**- l'Accordo sancito tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, così come richiamato nel decreto di cui sopra sub b); **c.5)**- l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), così come richiamato nel decreto di cui sopra sub a); **c.6)**- nota del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero

della salute, prot. n. 5496 del 26.2.2020;

2) il ricorso è stato notificato, a mezzo pec, l'11.11.2022;

3) in data 13.6.2023, è stata pubblicata l'ordinanza **n. 3280/2023**, con la quale il Presidente della sezione III-quater del T.A.R. Lazio, Roma, ha disposto quanto segue:

“Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intime;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si

andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile” e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

Ritenuto, perciò, in adesione alle predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai

sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data

dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione”.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse della **M.END.EL. S.r.l.**,

chiede

al Ministero della Salute e alla Regione Campania, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., di effettuare tutti gli adempimenti stabiliti nella citata ordinanza n. 3280/2023, resa dal Presidente della sezione III-quater del T.A.R. Lazio, Roma, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul sito delle amministrazioni resistenti.

Si significa che:

A)- i motivi a sostegno del ricorso sono i seguenti:

I)- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.: 9-TER, D.L. 78/2015, CONV. IN L. 125/23015 E SS. MM. E II.; 1, 2, 3 L. 241/1990; 3, 41, 97, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, ABNORMITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA; II)- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.: 9-TER, D.L. 78/2015, CONV. IN L. 125/23015 E SS. MM. E II.; 1, 2, 3 L. 241/1990; 3, 41, 97, COST. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, ABNORMITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA; III), IV) e V) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.: 9-TER, D.L. 78/2015, CONV. IN L. 125/23015 E SS. MM. E II.; 1, 2, 3 L. 241/1990; 3, 41, 42, 97, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, ABNORMITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA; VI)- QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULL'ART. 9- TER, D.L. 78/2015, CONV. IN L.

125/23015 E SS. MM. E II. PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 41, 42, 97, 100, 117 DELLA COSTITUZIONE. PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 267, TFUE;

B)- nel giudizio ascritto al r.g. n. 14490/2022 possono individuarsi quali controinteressati *“tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*;

C)- si dà espresso avviso che:

a) il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di registro generale 14490/2022 nella seconda sottosezione *“Ricorsi”* rintracciabile all'interno della sezione *“Tar Lazio - Roma”*;

b) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 3280/2023 del Presidente della sezione III-quater del T.A.R. Lazio, Roma, pubblicata il 13.6.2023.

* * * * *

Si rappresenta l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione Campania, la quale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

“1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la

notifica per pubblici proclami”;

Inoltre, le Amministrazioni resistenti *“hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi”.*

Oltre a quanto poc'anzi indicato, le Amministrazioni resistenti:

“1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”.

Si allegano:

- 1) ordinanza n. 3280/2023 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, pubblicata il 13.6.2023;
- 2) ricorso ascritto al R.G. sub n. 14490/2022, pendente innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater.

prof. avv. Alfonso Vuolo